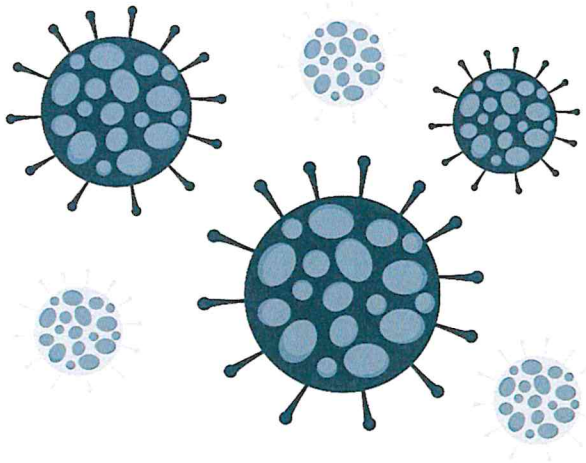

Documento integrativo al DVR

INTEGRAZIONE al

Protocollo Anti-contagio COVID-19
Ambienti

A.S. 2021 -2022

Misure operative di sicurezza anti-contagio e di contrasto all'epidemia di COVID-19 adottate in ambito scolastico in relazione alla ripartenza delle attività didattiche in presenza, nel rispetto della normativa vigente e tenendo conto dei diversi riferimenti documentali nazionali pubblicati.

Liceo Scientifico "Amedeo di Savoia"

Viale Adua, 187 - Pistoia (PT)
Tel. 0573 368430 Codice Meccanografico: PTPS01000P
email:info@liceosavoia.edu.it pec:PTPS01000P@pec.istruzione.it

Revisione	Motivo della revisione	Data
00	Prima emissione	11/01/2022
01	Seconda emissione	08/02/2022
02	Terza emissione	05/04/2022

SOMMARIO

PREMESSA 3

RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI 3

ARGOMENTI MODIFICATI 3

1. **MODALITÀ DI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ ALL'INFEZIONE DA SARS-COV-2** 3
2. **MISURE PRECAUZIONALI DI CARATTERE GENERALE** 4
3. **OBBLIGHI VACCINALI** 5

FORMALIZZAZIONE 6

PREMESSA

L'obiettivo del presente documento è di integrare il protocollo anti-contagio redatto nel mese di Settembre 2021 adottato dall'Istituto per aggiornarlo alla normativa vigente.
Il protocollo anti-contagio non sarà sostituito ma aggiornato nelle parti modificate dalle disposizioni di legge.

In particolare si pone l'attenzione su quanto decretato dal nuovo D.L. 24 marzo 2022 n. 24 per cui si dovranno rivedere alcune procedure interne e darne tempestiva comunicazione alle famiglie degli allievi.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI

Oltre ai riferimenti già indicati nel documento anti-contagio adottato dall'Istituto ci riferiamo in particolare:

- D.L. 24 marzo 2022, n. 24 - Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
- Circolare del Ministero dell'Istruzione n. 620 del 28/03/2022 - Obblighi vaccinali a carico del personale della scuola. Decreto-legge 24/2022
- Circolare del Ministero dell'Istruzione n. 410 del 29/03/2022 - Applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2
- Circolare del Ministero della Salute n. 19680 del 30/03/2022 – Nuove disposizioni di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19
- Ministero dell'Istruzione - Piano per la prosecuzione, nell'anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19

ARGOMENTI MODIFICATI

1. MODALITÀ DI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ ALL'INFEZIONE DA SARS-COV-2

Di seguito un vademecum delle misure da applicare nell'Istituto, in presenza di casi di positività al Covid-19.

I casi di contagio saranno trattati dall'istituzione scolastica, tramite il Referente Covid, secondo le collaudate procedure di gestione in collaborazione con le Autorità sanitarie territorialmente competenti.

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

	In assenza e fino a 3 casi di positività	**In presenza di almeno 4 casi di positività***
Alunni	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo, chirurgico da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
Personale che presta servizio nella classe	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

**In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una Autocertificazione.*

Per l'alunno in isolamento viene attivata dalla scuola la Didattica Digitale Integrata "su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata".

La riammissione in classe o in servizio è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

2. MISURE PRECAUZIONALI DI CARATTERE GENERALE

- Non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°;
- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. Ove possibile, osservare una distanza di due metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti;
- obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi. Inoltre non è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività sportive;
- aerazione dei locali;
- igiene delle mani e messa a disposizione di erogatori di prodotti disinfettanti (in tutti i locali);
- sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti. Nei locali palestra assicurare un'adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso e nei laboratori effettuare l'igienizzazione tra un gruppo classe e l'altro;
- è consentito svolgere, senza alcuna limitazione territoriale, uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
- garantire spazi adeguati per le assemblee e per ogni forma di declinazione della rappresentanza e della partecipazione studentesca, nel rispetto delle regole del distanziamento fisico e delle misure anticontagio;
- l'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale scolastico.

3. OBBLIGHI VACCINALI

Obbligo vaccinale fino al 15 giugno 2022 per il personale scolastico.

	Requisiti	Stato adempimento vaccinale	Accertamento stato vaccinale
Docenti	La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Fino al 30 aprile 2022 per l'accesso ai luoghi di lavoro, occorre possedere e su richiesta esibire il cosiddetto green pass base.	Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione, il D.S. invita, senza indugio, l'interessato a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il D.S. invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale.	Utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica. Potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni (es. attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione)
Ata	Fino al 30 aprile 2022 per l'accesso ai luoghi di lavoro, occorre possedere e su richiesta esibire il cosiddetto green pass base.	Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione, il D.S. invita, senza indugio, l'interessato a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il D.S. invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale.	Il personale ATA, pur se inadempienti all'obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, possano essere riammessi in servizio e possano essere normalmente adibiti allo svolgimento di tutte le ordinarie attività.

Per i lavoratori "maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità" continua ad applicarsi la disciplina in materia di sorveglianza sanitaria espressamente prorogata fino al 30 giugno 2022 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Persone esterne alla scuola (es. genitori, fornitori, manutentori, gestori dei distributori automatici, corrieri o incaricati della consegna di posta o pacchi, personale di associazioni o cooperative, personale incaricato alla somministrazione dei pasti, rappresentanti degli enti, OSS, formatori, corsisti, stagisti, tirocinanti o semplici ospiti, ecc)
Fino al 30 aprile 2022, per l'accesso alle strutture scolastiche, occorre possedere e su richiesta esibire il cosiddetto green pass base.
Il personale esterno non in regola con certificazione verde non può accedere all'edificio scolastico.

FORMALIZZAZIONE

Il presente documento è stato elaborato dal Servizio Prevenzione e Protezione, per le competenze allo stesso attribuite dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i., con la collaborazione dei seguenti soggetti:

Il Dirigente scolastico
(Prof. Paolo Biagioli)

Servizio di Prevenzione e Protezione
Il Responsabile
(Silvia Marengo)

Il Medico Competente
(Dott. Luca Pastacaldi)

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
(Prof.ssa Giulia Caselli)